



Città di Legnano

**DISCIPLINARE OPERATIVO
DI ATTUAZIONE**

del

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI
E PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Delibera G.C. n.54 del 07/04/2009

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Disciplinare	3
Art. 2 - Domanda di Autorizzazione	3
Art. 3 - Rilascio dell'autorizzazione	4
Art. 4 - Modifica dell'autorizzazione	4
Art. 5 - Rinnovo dell'Autorizzazione	5
Art. 6 - Revoca dell'Autorizzazione	5
Art. 7 - Decadenza o cessazione dell'autorizzazione	5
Art. 8 - Pubblicità esente da autorizzazione	6
Art. 9 - Procedura semplificata di autorizzazione	6
Art. 10 - Dichiarazione	7
Art. 11 - Rimborsi	7

Art. 1 - Oggetto del Disciplinare

Il presente Disciplinare determina l'attuazione del *Regolamento per la disciplina della pubblicità ed affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni* relativamente alle procedure autorizzatorie e di effettuazione della pubblicità, ai sensi dell'art.1 comma 2 del medesimo Regolamento.

Art. 2 - Domanda di Autorizzazione

1. In conformità a quanto previsto all'art.6 comma 4 del Regolamento, il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione in materia di pubblicità deve presentare domanda, da compilarsi su apposito modello o conforme ad esso, reso in bollo, presso il competente Ufficio Comunale, allegando la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi di legge¹ o su apposito modulo, con allegata copia del documento di identità del dichiarante, che attesti che i manufatti sono posti in opera rispettando le norme di disciplina della materia; che il manufatto pubblicitario che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, e che è altresì conforme alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità². Per le successive domande di rinnovo è sufficiente il rinvio alla stessa dichiarazione;
- b) planimetria in scala adeguata con indicata la posizione in cui si intende collocare il manufatto, o planimetria della zona di installazione dell'impianto con l'indicazione delle distanze previste nell'abaco generale e specifico delle Norme Tecniche del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
- c) bozzetto o disegno in scala adeguata, a colori, riportante il messaggio pubblicitario. Se la domanda è relativa all'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- d) disegno tecnico del manufatto pubblicitario in scala adeguata riportante gli elementi essenziali dell'impianto quali i materiali utilizzati, le dimensioni (altezza, larghezza, profondità, altezza da terra ecc.), le superfici, i colori, la collocazione rispetto alla carreggiata o al fabbricato;
- e) documentazione fotografica che illustri il punto presso cui verrà installato l'impianto pubblicitario rispetto all'ambiente circostante: stato di fatto e fotomontaggi di simulazione del posizionamento finale. In particolare, in caso di manufatti pubblicitari da installare su edifici, le fotografie dovranno essere il più possibile frontali e tali da contenere una esatta visione di tutta la facciata, comprese le insegne e/o pubblicità adiacenti già esistenti; le fotografie relative ad insegne di esercizio devono essere riprese con le saracinesche alzate;
- f) per i manufatti pubblicitari luminosi o illuminati di riflesso autodichiarazione o certificazione, firmata da un tecnico installatore o un progettista illuminotecnico, attestante la conformità dell'impianto elettrico del mezzo pubblicitario alle caratteristiche luminose previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento luminoso³, come meglio specificato nelle Norme Tecniche del Piano degli Impianti Pubblicitari, con allegata fotocopia della carta di identità del dichiarante. In caso di illuminazione di tipo indiretto, entro 30 giorni dalla data di fine lavori il titolare dell'autorizzazione sarà altresì tenuto a consegnare, ad integrazione e completamento della pratica, idonea documentazione fotografica relativa all'impianto installato. In assenza di detta documentazione ovvero se la stessa è difforme rispetto a quanto dichiarato o comunque in contrasto con la normativa, l'autorizzazione potrà essere revocata.
- g) per i manufatti da installare su proprietà privata o sporgenti su proprietà di terzi, nulla-osta scritto della/e proprietà dello spazio da occupare o dichiarazione di proprietà;
- h) copia dell'autorizzazione da rinnovare o modificare nel caso di rinnovo o modifica;
- i) nulla-osta del collegio o ordine professionale di appartenenza, ove richiesto;
- j) copia o estremi dell'atto autorizzatorio all'esercizio dell'attività, ove richiesto; nel caso in cui sia prevista la presentazione di una D.I.A.P. (Dichiarazione Inizio Attività Produttive), la stessa potrà essere esibita prima della consegna dell'autorizzazione pubblicitaria;
- k) ricevuta dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria per richiesta di nulla osta alla Provincia di Milano per manufatti visibili dalla strada provinciale;
- l) per le scritte pubblicitarie su tenda solare copia o estremi dell'autocertificazione presentata per l'installazione del manufatto.

¹ Art.47 del DPR 445/2000.

² Ai sensi dell'art. 53 comma 3 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.

³ L.R. 17/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ogni domanda potrà comprendere più impianti, anche collocati in siti diversi, individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta. Per ciascuno di essi, se con diversa ubicazione e diversa tipologia, dovranno essere presentati separatamente gli allegati di cui ai punti b) c) d) e) g) h) del comma 1, ove previsti e ove non possano essere presentati unitariamente. In caso contrario è necessaria la presentazione di tante domande quanti sono gli impianti da installare.

3. L'istanza per l'installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 3 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art.6 comma 5 del Regolamento la pratica viene istruita entro il termine di *60 giorni* dalla data di presentazione della relativa richiesta, che decorre dalla data di ricevimento al protocollo comunale anche in caso di spedizione. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o osservazioni (richiesta di integrazioni o comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza⁴), entro i tempi indicati (10 gg. per motivi ostativi e 30 gg. per integrazioni): il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni o osservazioni richieste.

In caso di mancato ricevimento delle integrazioni di cui sopra nei termini previsti la domanda presentata verrà archiviata d'ufficio.

In caso di mancata ricezione o mancato accoglimento delle osservazioni a seguito di motivi ostativi sarà invece emesso il relativo provvedimento di diniego.

Allo stesso modo il termine viene interrotto in caso di richiesta di parere tecnico della Commissione Edilizia o Paesaggistica, di altri Uffici Comunali o altri Enti competenti, e ricomincia a decorrere dalla ricezione del parere richiesto, che comunque si considera acquisito trascorsi *30 giorni*.

2. Nell'eventualità di domande richiedenti la medesima collocazione verrà seguito l'ordine cronologico di presentazione al protocollo.

3. Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione oppure con il rigetto della domanda (diniego), che sarà motivato e comunicato formalmente all'utente. Ogni domanda può essere accolta parzialmente.

4. Copia dell'autorizzazione rilasciata sarà trasmessa al soggetto Gestore ai fini del controllo per l'applicazione dei relativi tributi e alla Polizia Locale.

5. L'autorizzazione si intende perfezionata solo *dopo*:

- *la presentazione della dichiarazione* di cui all'art.10 del presente Disciplinare ai fini dell'applicazione dell'imposta di pubblicità;
- *il pagamento*, ove previsto, della relativa imposta di pubblicità;
- *il ritiro dell'autorizzazione* e l'apposizione della relativa marca da bollo, a seguito della presentazione della dichiarazione e del provato pagamento di cui ai punti precedenti, da effettuarsi presso il Soggetto Gestore entro i *30 giorni* successivi alla data di ricevimento dell'avviso di emissione dell'autorizzazione, salvo richiesta motivata di proroga da parte del richiedente.

6. *L'installazione dei mezzi pubblicitari deve essere effettuata solo ad autorizzazione ottenuta e a seguito del suo perfezionamento.*

7. In caso di silenzio-assenso, ai sensi dell'art.6 comma 6 del Regolamento sulla Pubblicità, l'autorizzazione all'installazione dell'impianto sarà comunque rilasciata d'ufficio e avrà durata massima di tre anni.

8. A seguito di rilascio di autorizzazione pubblicitaria non è necessario richiedere anche quella di occupazione o manomissione di suolo pubblico in quanto le stesse sono in essa ricomprese. Sono comunque dovuti il tributo previsto per l'occupazione di suolo pubblico e, in caso di manomissione, ai sensi dell'art.7 comma 3 del Regolamento, costituzione di apposito deposito cauzionale pari a 100 € ad impianto, oppure forfetariamente a 10.000 € per più impianti, da costituire mediante versamento alla tesoreria Comunale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 4 - Modifica dell'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art.6 comma 12 del Regolamento, la variazione della pubblicità già autorizzata, derivante da modifica dell'ubicazione, della tipologia, della dimensione o di altre caratteristiche del mezzo pubblicitario, ferma restando la sua durata, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte del Comune, ad eccezione dei casi di cui ai commi seguenti.

2. La modifica del messaggio pubblicitario, in caso di mezzi pubblicitari valutati dalla Commissione Edilizia, dovrà essere preventivamente autorizzata. Per quanto riguarda gli altri impianti, il soggetto titolare dell'autorizzazione, ferma restando la durata della stessa, potrà variarne il messaggio pubblicitario o la grafica a

⁴ Ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/1990.

sua discrezione, previa comunicazione all'Ufficio, accompagnata dal nuovo bozzetto, sempre che il contenuto non sia in contrasto con le norme del presente Regolamento e che non siano apportate altre modifiche al mezzo pubblicitario.

3. In caso di variazione del titolare di un'autorizzazione, ancorché in corso di validità, se il messaggio e le altre caratteristiche dell'impianto pubblicitario restano invariate, è sufficiente una comunicazione all'Ufficio, che rilascerà una nuova autorizzazione con medesima scadenza, fatta salva la possibilità di rinnovo.

Art. 5 - Rinnovo dell'Autorizzazione

1. Ai sensi dell'art.6 comma 13 del Regolamento l'autorizzazione di impianti permanenti è *rinnovabile*, previa domanda da prodursi almeno 60 giorni prima della scadenza naturale, a condizione che non siano state apportate modifiche al mezzo pubblicitario né siano intervenuti motivi ostativi al rinnovo degli impianti. In caso di rinnovo la domanda potrà essere corredata dalla sola fotografia del mezzo pubblicitario, dalla copia dell'autorizzazione da rinnovare e da un'autocertificazione in cui si conferma la documentazione e le dichiarazioni prodotte per il primo rilascio. Nel caso in cui l'autorizzazione in essere non venga rinnovata da parte dell'Amministrazione Comunale l'impianto dovrà essere rimosso entro il termine indicato all'art.7 comma 3 del presente Disciplinare.

2. Esclusivamente per insegne di esercizio ed altri manufatti pubblicitari ad esse assimilabili (targhe professionali, vetrofanie, tende pubblicitarie ecc.⁵) riferite ad esercizi commerciali, artigianali, industriali e simili, apposte direttamente sull'immobile o nelle immediate pertinenze ove si svolge l'esercizio d'impresa, le nuove autorizzazioni rilasciate ai sensi delle presenti Norme saranno tacitamente rinnovate con cadenza triennale, fino ad un massimo di 29 anni⁶, ad eccezione di quanto previsto all'art.3 comma 7 delle presenti Norme, sempre che sia garantito il pagamento dell'imposta di pubblicità, qualora dovuta, e a condizione che:

- non siano state revocate né decadute né cessate ai sensi degli art.6 e 7 del presente Disciplinare;
- non ci sia stata variazione dell'intestatario dell'autorizzazione;
- non siano state apportate modifiche o variazioni al mezzo pubblicitario o ai messaggi in esso contenuti;
- non siano state posate in contrasto con quanto previsto nell'autorizzazione originaria.

Art. 6 - Revoca dell'Autorizzazione

1. In caso di revoca dell'autorizzazione, come previsto all'art. 6 comma 15 del Regolamento, la *revoca* avverrà con comunicazione di almeno *30 giorni* prima da parte dell'Ufficio Comunale preposto. L'interessato dovrà provvedere⁷ alla rimozione del manufatto, compresi eventuali sostegni e/o supporti, ed all'eventuale ripristino della sede dello stesso, se espressamente richiesto, entro il termine di cui all'art.7 comma 3 delle presenti Norme. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione entro il termine indicato, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo a tutti gli effetti e saranno adottati i provvedimenti di cui al titolo III, capo I del Regolamento.

2. In caso di revoca l'amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, nelle modalità di cui all'articolo 11 comma 1 del presente Disciplinare, senza alcuna corresponsione di interessi e con esclusione di ogni altro risarcimento, a decorrere dalla data dell'effettiva e comprovata rimozione del mezzo pubblicitario.

Art. 7 - Decadenza o cessazione dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause generali di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la naturale scadenza del termine di validità senza che ne sia intervenuto il rinnovo o se lo stesso è stato negato;
- b) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- c) *il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 30 gg.* dalla data dell'avviso di emissione della stessa, salvo proroga motivata richiesta dagli interessati;
- d) *la mancata installazione del manufatto*, in caso di cartelli o preinsegne, *entro 90 gg.* dalla data di inizio dell'autorizzazione. Scaduto tale termine la medesima posizione potrà essere concessa ad altro richiedente.

2. In caso di richiesta di *cessazione dell'autorizzazione* a seguito di cessazione dell'attività pubblicizzata o di volontaria rinuncia all'autorizzazione ancora valida, dovrà essere fatta comunicazione, redatta in carta semplice o su appositi moduli, all'Ufficio Comunale preposto.

3. In caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, il manufatto dovrà essere rimosso entro 10 giorni dalla data di scadenza, decadenza o revoca. Contestualmente è dovuta al Concessionario la

⁵ Cfr. articoli da 13 a 18 delle Norme Tecniche del Piano degli Impianti Pubblicitari.

⁶ Come previsto all'art.6 comma 13 del Regolamento Comunale sulla pubblicità.

⁷ Ai sensi dell'art.54 comma b del Regolamento di Attuazione del CdS (DPR 495/1992 e successive modifiche).

presentazione della dichiarazione di cui all'art.10 del presente Disciplinare, accompagnata dagli estremi o copia fotostatica della comunicazione di cessazione inviata al Comune o dagli estremi o copia della comunicazione di decadenza o revoca dell'autorizzazione inviata dal Comune; tale documentazione sarà allegata alla denuncia di cessazione.

Art. 8 - Pubblicità esente da autorizzazione

1. Non è richiesta autorizzazione amministrativa all'Ufficio Competente ma semplice dichiarazione preventiva di pubblicità (di cui all'art.10 del presente Disciplinare) e, ove previsto, relativo pagamento dell'imposta della pubblicità al Soggetto Gestore, da effettuarsi obbligatoriamente prima dell'effettuazione delle forme pubblicitarie, per:

- a) manifesti e locandine temporaneamente collocati, direttamente dagli interessati, all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, previo accordo con i proprietari, riportanti il timbro del Concessionario con la data di scadenza dell'esposizione;
- b) pubblicità effettuata all'interno di locali o luoghi aperti al pubblico (ad es. stadi, impianti sportivi, cinema, centri commerciali ecc.) comunque chiusi e non visibili dall'esterno;
- c) messaggi o manufatti a carattere non permanente⁸, pubblicitari e non, riferiti o riferibili all'attività esercitata nei locali, posti in aderenza o in adiacenza alla superficie vetrata dei negozi, internamente o esternamente ad essa, in modo tale che gli stessi siano visibili solo ed esclusivamente dalla strada⁹;
- d) manufatti tridimensionali, bacheche e altri mezzi pubblicitari di servizio, così come meglio definiti nelle Norme Tecniche del Piano Generale degli Impianti, posati a terra su proprietà privata, se temporanei o a rimozione quotidiana notturna, accompagnati da un'autodichiarazione che certifichi che i manufatti sono conformi alle medesime Norme Tecniche;
- e) pubblicità varia, eccettuati gli striscioni e la pubblicità fonica. In particolare, per la pubblicità effettuata *in forma ambulante*, sarà necessario presentare apposita copia del volantino da distribuire, qualora lo stesso sia a carattere commerciale o inerente attività economiche. Il testo depositato non potrà essere modificato e dovranno essere esibiti, per ciascun addetto alla distribuzione dei volantini, copia della quietanza di pagamento dell'imposta nonché l'originale del volantino riportante il timbro del concessionario. Sono escluse da tale disposizione le forme di comunicazione ed espressione ideologica senza fini di lucro eseguite mediante volantaggio, con salvaguardia degli altri adempimenti autorizzativi previsti dalla normativa vigente;
- f) manufatti pubblicitari a carattere temporaneo (max 90 gg.) esposti nei distributori di carburante.

2. Per le pubbliche affissioni negli appositi spazi non è richiesta autorizzazione amministrativa da parte del Comune, ma pagamento della commissione di affissione al Soggetto Gestore del servizio, secondo le procedure di cui all'art.14 del Regolamento sulla Pubblicità.

3. Non sono sottoposti né ad autorizzazione amministrativa da parte del Comune, né alla dichiarazione di pubblicità, né al pagamento dell'imposta, nei limiti di legge¹⁰:

- a) i pieghevoli lasciati nei locali pubblici a disposizione degli utenti e non visibili dalla pubblica via;
- b) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o compravendita di immobili qualora siano affissi in un unico esemplare sugli immobili stessi ed abbiano dimensioni non superiori a 0,25 mq;
- c) i distributori di volantini posati a terra su proprietà privata;
- d) i volantini lasciati direttamente dagli interessati nelle cassette postali delle abitazioni.

Art. 9 - Procedura semplificata di autorizzazione

1. Non è necessario presentare istanza al Comune ma apposita domanda al Soggetto Gestore, che provvederà direttamente alla riscossione del tributo, rilasciandone la relativa ricevuta, valida come titolo autorizzatorio, per le seguenti forme pubblicitarie:

- a) *striscioni* negli appositi spazi, previo deposito del bozzetto a colori con la grafica del messaggio pubblicitario;
- b) *pubblicità fonica*. In particolare dovranno essere denunciati tutti i mezzi che si intendono utilizzare per la diffusione del messaggio e dovrà essere dichiarato il messaggio pubblicitario da diffondere, che non potrà essere modificato.

2. Per quanto riguarda invece le seguenti forme pubblicitarie:

- a) pubblicità effettuata con la *sosta di veicoli speciali* (camion vela ecc.) come meglio definita nelle Norme Tecniche del Piano degli Impianti Pubblicitari;

⁸ Sono escluse pertanto le vetrofanie di tipo permanente, ovvero richieste per un periodo superiore a 3 anni.

⁹ Ad esempio avvisi al pubblico, vendite promozionali e di fine stagione, avvisi di prossima apertura, bacheche, strumenti multimediali o altri manufatti a messaggi variabili, seppur riportanti il marchio o logo dell'azienda ecc.

¹⁰ D.Lgs. 507/1993.

- b) *locandine* posate a terra su supporto;
- c) *standardi* e altre forme di *pubblicità temporanea* meglio precisate nelle Norme Tecniche e non comprese negli articoli precedenti, se con durata pari o inferiore a 90 giorni;

la procedura di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere preceduta da un visto di conformità da parte dell'Ufficio Comunale preposto, sempre che le posizioni richieste non siano già state appositamente previste da parte dell'Amministrazione Comunale o del Soggetto Gestore. Tale domanda, per le categorie di cui alle lettere b) e c), dovrà essere accompagnata dall'autodichiarazione di cui all'art.2 comma 1 lettera a) del presente Disciplinare e da un'autodichiarazione che certifichi che i manufatti sono conformi alle Norme Tecniche del Piano. Il visto di conformità dell'Ufficio nonché la ricevuta di pagamento dovranno essere esibiti in caso di controllo.

3. Per la pubblicità sui veicoli tale titolo autorizzatorio viene rilasciato, tramite il Soggetto gestore, a seguito di presentazione del certificato di omologazione del veicolo.

Art. 10 - Dichiarazione

1. Ai sensi dell'art.22 del Regolamento e nei modi di cui all'art.3 comma 5 del presente Disciplinare, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, e comunque, a meno di motivata richiesta di proroga, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di emissione dell'autorizzazione di cui all'art.2 e successivi, oppure nei casi previsti agli artt.8 e 9 del presente Disciplinare, è tenuto a presentare al Soggetto Gestore dell'imposta pubblicitaria, su apposito modulo disponibile presso lo stesso, la dichiarazione di legge¹¹, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione di tutti i mezzi pubblicitari autorizzati o da installare, nonché, ove prevista, gli estremi dell'autorizzazione. La dichiarazione è esente da bollo¹².

2. In caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione, quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata, per lo stesso periodo è allegata l'attestazione del pagamento eseguito.

Art. 11 - Rimborsi

1. Oltre a quanto già previsto all'art.24 comma 6 del Regolamento¹³, nel caso in cui sia già stata pagata la tassa annuale e l'autorizzazione sia stata revocata, sarà possibile ottenere rimborso, come previsto all'art.21 comma 7 del Regolamento, presentando apposita Istanza, con decorrenza dalla data della comprovata rimozione attestata dal competente Ufficio Comunale. In ogni caso è dovuta la presentazione della dichiarazione di cui all'art.10 del presente Disciplinare.

¹¹ Art.8 D.Lgs.507/1993.

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12 (pubblicità ordinaria), 13 (pubblicità effettuata con veicoli) e 14 (pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, per conto altrui o per conto proprio), commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

¹² Ai sensi del comma 5 della tabella B del DPR 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

¹³ Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi al tasso legale, che decorrono a partire dalla data dell'eseguito versamento. Non si fa luogo a rimborso se l'importo, comprensivo degli interessi, è inferiore a Euro 5,00.